DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 198, IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI, MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 17

Modifiche all'art. 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198

All'articolo 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;

b) al comma 6, le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 11, comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale del ruolo".

Versione in vigore dal 14 aprile 2001, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri
Estremi	Decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-83-2001/art-17-modifiche-all-art-22-del-decreto-legislativo-12-maggio-1995-n-198/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it